

**Corte di Cassazione Ord., 20/02/2025, n. 4464- Medici specializzandi- ORDINANZA** sul ricorso iscritto al 28584/2022 R.G. proposto da A.A., B.B., C.C., + altri Omessi elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Milizie n. 9, presso lo Studio dell'Avvocato Carlo Rienzi (pec: (Omissis)), che li rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Gino Giuliano, in virtù di procura in calce al ricorso;

- ricorrenti - Contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), da cui sono difesi per legge;

- controricorrenti - avverso la sentenza n. 02725/2022 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025 dal Consigliere Paolo Spaziani.

Svolgimento del processo

1. I ricorrenti indicati in epigrafe, unitamente al Codacons, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, deducendo che:

- erano tutti medici titolari di diplomi di specializzazione, in virtù di corsi frequentati negli anni 1999-2007, ed avevano percepito gli emolumenti di cui all'art.6 del D.Lgs. n. 257 del 1991, attuativo delle direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi;

- questa norma, nello stabilire un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva previsto una remunerazione di gran lunga inferiore rispetto a quella successivamente percepita dai medici specializzandi a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, tra l'altro senza individuare alcuna copertura previdenziale;

- solo con l'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, infatti, era stata disposta l'applicazione degli artt. 39 e 41 del D.Lgs. n. 369 del 1999, che prevedevano l'aumento della remunerazione e la copertura previdenziale;

- queste norme erano state poi attuate con il DPCM 7 marzo 2007, che aveva innalzato la predetta remunerazione da Euro 11.103,00 (Lire 21.500.000) a Euro 25.000,00 annui, appunto con decorrenza dall'anno accademico 2006-2007.

Sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono, in via principale, la condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei loro confronti delle direttive comunitarie; danno da liquidarsi nella misura corrispondente alla differenza tra la somma da loro effettivamente percepita a titolo di remunerazione per l'attività svolta durante la frequenza dei rispettivi corsi di specializzazione (pari ad Euro 11.103,00 per ciascun anno di frequenza) e la somma di Euro 25.000,00 (erogata annualmente ai medici specializzandi a decorrere dall'anno accademico 2006-2007), moltiplicata per il numero di anni di durata del corso di specializzazione, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per ciascun anno nella misura indicata dall'art.41 del D.Lgs. n. 368 del 1999, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno ex art.1224 cod. civ.

In via subordinata, invocarono la condanna delle amministrazioni convenute, sempre in solido, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corresponsione dell'incremento annuo al tasso di inflazione programmato, di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 257/1991.

In via ulteriormente subordinata, chiesero che fosse disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché fosse chiarito se l'Allegato 1 della direttiva 93/16 CEE avesse affermato il loro diritto alla copertura previdenziale.

Infine, invocarono la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost., dell'art. 41 D.Lgs. n. 368/1999 (attributivo del diritto alla copertura previdenziale), per avere differito l'operatività di tale diritto, determinando una conseguente disparità di trattamento.

2. Costituitesi le amministrazioni statali convenute, il Tribunale di Roma dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Codacons e rigettò le domande dei medici.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 26 aprile 2022, n. 2725, ha respinto l'impugnazione interposta dagli attori soccombenti, condannandoli alle spese del grado.

3. Per la cassazione di questa sentenza, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, sulla base di cinque motivi.

Hanno risposto con controricorso le amministrazioni statali intimete.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo viene dedotta "Omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria relativa al diritto alla copertura previdenziale, nonché sulla richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 267, TFUE, in ordine alla spettanza o meno di tale diritto, nonché sulla questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 46, D.Lgs., n. 368/99, per violazione dell'art. 117, Cost.: violazione e/o falsa applicazione art. 112 cpc, in relazione all'art. 360, n. 4), cpc".

Viene denunciata l'omessa pronuncia sulla domanda relativa al diritto alla copertura previdenziale, introdotto dall'art. 41 D.Lgs. n. 368/99, ed applicato a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, nonché l'omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, in ordine alla spettanza o meno di tale diritto, richiesta che viene comunque reiterata in sede di legittimità, con argomenti ulteriormente illustrati nella memoria depositata.

In via subordinata, per l'ipotesi in cui non fosse ravvisata l'omessa pronuncia, i ricorrenti censurano il negato riconoscimento del diritto alla copertura previdenziale introdotto dall'art. 41 del D.Lgs. n.368/1999, diniego che la Corte territoriale avrebbe basato sull'erroneo rilievo secondo cui la direttiva 93/16 "non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991".

2. Con il secondo motivo si deduce "Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 41, D.Lgs. n. 368/99. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 e 38, Cost., in relazione all'art. 360, n. 3), cpc. Violazione e/o falsa applicazione 132, n. 4), cpc, in relazione all'art. 360, n. 4), cpc".

Viene denunciata - sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto il profilo del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante - l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 D.Lgs. n. 368/99, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.

3. Con il terzo motivo si deduce "Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria formulata in via principale dagli odierni ricorrenti, per il danno da essi subito in conseguenza del tardivo recepimento delle direttive de quibus, che imponevano il diritto degli specializzandi ad una maggiore remunerazione rispetto a quella, all'epoca, percepita dagli odierni ricorrenti: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 41, D.Lgs. n. 368/99. Violazione e/o falsa applicazione art. 6 D.Lgs. n. 257/91.

Violazione e/o falsa applicazione art. 132, n. 4), cpc. Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato alla direttiva 75/363/CEE, come aggiunto dall'art. 13, direttiva n. 82/76/CEE, poi riunite nella direttiva 93/16/CEE. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 189

del trattato istitutivo della comunità europea, dell'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. c 325 del 24 dicembre 2002), dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 360 cpc n. 3)".

Viene denunciata l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria volta ad ottenere le differenze remunerative tra quanto corrisposto agli specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007, in attuazione dell'art. 39 D.Lgs. n. 368/99 e del DPCM 7 marzo 2007, e quanto percepito dagli odierni ricorrenti all'epoca della frequenza dei rispettivi corsi di specializzazione.

3.1. I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.

3.1.a. La doglianza concernente il mancato riconoscimento del diritto ai contributi previdenziali è infondata con riguardo alla censura (articolata in via principale) diretta a criticare l'omessa pronuncia sulla relativa domanda (atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata - richiamata dagli stessi ricorrenti - emerge piuttosto il rigetto della stessa) ed è invece inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. con riguardo alla censura (articolata in via subordinata) diretta a censurare tale statuizione di rigetto.

Del pari inammissibile, ex art.360-bis, n. 1 cod. proc. civ., è la censura della statuizione di rigetto della domanda volta ad ottenere la differenza tra la minore remunerazione effettivamente percepita e quella maggiore corrisposta ai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007, in attuazione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 368 del 1999 e del DPCM 7 marzo 2007.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8503 del 2020; Cass. n.40260 del 2021; Cass. n. 44472 del 2021; Cass. n.30793 del 2022; Cass. 21690 del 2023; Cass. n. 23651 del 2023; Cass. n.25319 del 2023; Cass. n. 29512 del 2024), la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del D.Lgs. n. 368 del 1999, trova applicazione, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione, solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 (per effetto dei differimenti stabiliti per legge), e non trova applicazione a beneficio dei medici iscritti negli anni antecedenti (categoria a cui vanno ricondotte le posizioni di tutti gli odierni ricorrenti), che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e ciò in quanto la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6355 del 14/03/2018; Cass. n. 13445 del 2018; Cass. n. 14168 del 2019).

Il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è definitivamente avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il D.Lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999.

Quest'ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e regolando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione lavoro" e successivamente "contratto di formazione specialistica") da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.

Tale contratto, peraltro, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica tra l'attività

degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr. Cass. n. 27481 del 2008; Cass. n. 20403 del 2009; Cass. n. 18670 del 2017).

Ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del D.Lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come già detto, solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.

Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico.

La direttiva n. 93/16 CEE, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione: la previsione di un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica) e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

L'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che "nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa" (Cass. n. 12346 del 2016; Cass. n. 18710 del 2016).

Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi (Cass. n. 24804 del 2018).

L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l'emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991; in forza di tali premesse, ogni eventuale questione sul punto non può quindi che riguardare in modo esclusivo l'ordinamento interno (cfr. Cass. n. 31922 del 2018) e dunque esorbita dai contenuti della decisione impugnata, nella specie limitata al riconoscimento del risarcimento del danno da inadempimento agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

3.1.b. A tale ambito risarcitorio (e dunque connesso alla natura asseritamente illecita della disciplina statale) devono ritenersi riconducibili anche le questioni concernenti la denunciata illegittimità del mancato riconoscimento, in favore dei ricorrenti, del diritto alla copertura previdenziale in relazione al periodo di specializzazione in adempimento della richiamata disciplina europea, trattandosi di temi che attengono alla complessiva legittimità del trattamento economico parametrato sulla disciplina fondata sulla legge n. 428 del 1990 e sul successivo D.Lgs. n. 257 del 1991, ripetutamente ribadita da questa Corte.

D'altra parte, è agevole rilevare - ed in tal senso si conferma il giudizio di manifesta non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del D.Lgs. n. 368/199 - come, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi soggetti alla disciplina fondata sulla legge n. 428 del 1990 e sul successivo D.Lgs. n. 257 del 1991, l'avvenuto riconoscimento delle relative pretese economiche nel rispetto delle direttive europee (pienamente e definitivamente attuato nell'ordinamento italiano sulla base di dette norme di legge) - mentre esclude qualsiasi profilo di illiceità del comportamento delle istituzioni statali nei relativi confronti, in ordine all'asserito omesso o tardivo recepimento della disciplina continentale - deve ritenersi tale da escludere altresì il ricorso di alcuna disparità costituzionalmente rilevante in rapporto al trattamento riservato ai medici specializzandi dalla disciplina posteriore, trattandosi, in relazione alla regolamentazione della posizione di questi ultimi, della risultante del libero esercizio, da parte del legislatore nazionale, della propria discrezionalità nella rivisitazione della posizione economico-previdenziale di una determinata categoria professionale, per il cui trattamento (anche in relazione alla ragionevole ponderazione delle compatibilità economiche generali storicamente determinabili) si è ritenuto di intervenire politicamente attraverso l'elaborazione di una diversa e rinnovata strategia normativa economico-previdenziale, senza che una simile iniziativa valesse a vincolare il legislatore a una relativa (indefinibile) estensione anche in relazione alle posizioni dei professionisti già appartenuti in passato alla medesima categoria ma non più attivi all'epoca della prevista efficacia dell'intervento riformatore.

Più volte questa Corte ha rilevato che non vi è né violazione della normativa sovranazionale né lesione del canone costituzionale di ragionevolezza quanto all'esclusione della copertura previdenziale non connessa al preteso (ma insussistente) presupposto del rapporto di lavoro, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., ex aliis, Cass. n. 4809 del 2019, cit.).

Per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, il legislatore ben può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte Cost. sentenza n. 94 del 2009; sentenza n. 432 del 1997; ordinanze nn. 25 del 2012, 224 del 2011, 61 del 2010, 170 del 2009, 212 del 2008, 77 del 2008).

3.1.c. È stato anche opportunamente osservato - e qui va ribadito - che il paventato contrasto tra l'orientamento di legittimità diretto ad escludere il diritto alla copertura previdenziale e la Convenzione EDU è stato escluso da Corte EDU, Sez. I, 29 agosto 2023, *Ruggeri c. Italia*, in causa 362/18, ai cui par. 18 e 19 si legge: "la Corte osserva che, secondo la sua giurisprudenza costante, i diritti ad una pensione di vecchiaia o ad una prestazione sociale non rientrano tra i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli (...). Nel caso di specie, poiché, secondo i giudici interni, nessuna copertura previdenziale ed assistenziale per i medici specialisti era prescritta dalle citate direttive e l'art. 41 del decreto n. 368/1999 non era in vigore durante la formazione di specializzazione dei ricorrenti, i ricorrenti non possono affermare di aver avuto un legittimo affidamento equivalente ad un possesso ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (...). Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che tali doglianze sono incompatibili *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli ai sensi dell'articolo 35 par. 3 (a) e devono essere respinte ai sensi dell'articolo 35 par. 4" (Cass. n.35376 del 2023).

3.1.d. I rilievi che precedono inducono il giudizio di inammissibilità anche della ulteriore doglianza articolata con il primo motivo di ricorso, con cui, per un verso, viene denunciata l'omessa pronuncia del giudice d'appello sulla richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, per altro verso viene reiterata tale richiesta al giudice di legittimità, perché la Corte di Giustizia chiarisca se l'Allegato 1 alla direttiva 93/16 CEE ostava ad una norma, quale l'art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991, che si limitava a riconoscere ai medici specializzandi il solo diritto alla remunerazione, senza contemplare pure quello alla copertura previdenziale.

La censura della presunta "omissione" di pronuncia in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello è inammissibile perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l'obbligo, di disporre il rinvio pregiudiziale.

La richiesta rivolta a questa Corte ex art. 267 TFUE, sulla conformità al diritto comunitario dell'art. 6 D.Lgs. 257/91, va invece disattesa.

È stato infatti già osservato, al riguardo (ex aliis, Cass. n. 11761 del 2022), che la stessa Corte di Giustizia, nella pronuncia 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617-16, ha affermato che la normativa comunitaria non ha stabilito una definizione di "adeguata remunerazione", sicché - ferma la non irrisorietà della quantificazione nazionale - deve ritenersi *acte clair* la conclusione per cui non poteva ritenersi imposto, agli Stati, uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.

Tale conclusione - diversamente da quanto argomentato dai ricorrenti nella memoria depositata - non è messa in dubbio dalla circostanza che la Commissione europea, nel corso del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia UE, definito con la sentenza Carbonari et al., del 25 febbraio 1999, aveva evocato la possibilità che i medici specializzandi svolgessero lavoro subordinato retribuito nei centri ospedalieri o universitari a tal fine autorizzati dalle competenti autorità nazionali.

Questa generica evocazione, infatti, non incideva sulla qualificazione della natura non subordinata né parasubordinata dell'attività effettivamente svolta, qualificazione definitivamente prevalsa anche nella giurisprudenza lavoristica.

Per tutte le illustrate ragioni, vanno quindi disattesi, per essere in parte inammissibili ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. e in parte infondati, i primi tre motivi di ricorso.

4. Con il quarto motivo viene denunciata la "Violazione e/o falsa applicazione art. 6 D.Lgs. n. 257/91, in relazione all'art. 360, n. 3), cpc. Violazione e/o falsa applicazione art. 13, Direttiva 82/76/CEE".

La sentenza d'appello è censurata per avere rigettato la domanda di mancata corresponsione "dell'incremento annuo, di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 257/91 ... al tasso programmato di inflazione" della remunerazione percepita dai ricorrenti durante la frequenza della scuola di specializzazione.

4.1. Anche questo motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.

La sentenza impugnata è infatti, sul punto, esattamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte che esclude la sussistenza del diritto all'indicizzazione annuale (ex permultis, Cass. n.25664 del 2023; Cass. n. 25319 del 2023; Cass. n. 24749 del 2024).

4.2. Al riguardo, giova ricordare che in continuità con un orientamento progressivamente consolidatosi, ribadito da una recente pronuncia del massimo consesso di questa Corte (sulla quale, v., infra), deve reputarsi insussistente sia il diritto - qui rivendicato - all'indicizzazione annuale, sia quello - contiguo al primo - alla rideterminazione triennale del trattamento previsto dall'art.6 del D.Lgs. n. 257 del 1991.

È stato infatti più volte affermato che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997,

con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6 (Cass. n. 18670 del 2017; Cass. n. 4449 del 2018; Cass. n. 13572 del 2019; Cass. n.1114 del 2021; Cass. n. 23349 del 2022 e Cass. n. 27287 del 2022).

I meccanismi di adeguamento originariamente previsti (dunque, in particolare, per quanto qui rileva, l'indicizzazione automatica annuale) sono stati, inoltre, congelati anche nel periodo precedente al 31 dicembre 1997. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; L. n. 488 del 1999, art. 22; L. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l'art. 41, comma 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi disposto che "le disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 36, così come interpretate dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013") danno contezza dell'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (ex aliis, Cass. n. 13572 del 2019; Cass. n. 8378 del 2020; Cass. n. 18106 del 2020; Cass. n. 29124 del 2020; Cass. n. 9104 del 2021; Cass. n. 27263 del 2021; Cass. n. 1287 del 2022; Cass. n. 1821 del 2022; Cass. nn. 9219-9220 del 2022; Cass. n. 15139 del 2022; Cass. n. 29311 del 2022; Cass. nn. 30506-30507 del 2022; Cass. n. 3234 del 2023; Cass. n. 12702 del 2023; Cass. n. 3867 del 2023; Cass. n. 4082 del 2023; Cass. n.16078 del 2023; Cass. n. 16365 del 2023; Cass. n. 20043 del 2023; Cass. n. 20692 del 2024; Cass. n. 28430 del 2023; Cass. n. 28539 del 2023; Cass. n. 36591 del 2023; Cass. nn. 3411 del 2024; Cass. n. 3431 del 2024; Cass. n. 3546 del 2024; Cass. n. 3555 del 2024; Cass. n.10023 del 2024; Cass. n. 10628 del 2024).

È stato anche osservato come, rispetto alla questione dell'adeguamento agganciato all'evolversi della contrattazione collettiva, l'art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 abbia stabilito che "a partire dal 1998 resta consolidata in Lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente, non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991", con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l'indicizzazione.

4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte, sciogliendo in senso negativo il dubbio avanzato in proposito dalla Sezione lavoro, peraltro limitatamente al triennio 1994-1997 (ordinanza interlocutoria n. 6998 del 2024), hanno ribadito l'inapplicabilità dell'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 257 del 1991, soggiungendo, in piena conformità al già consolidato orientamento affermatosi trasversalmente nelle tre Sezioni - la Prima, la Terza e la Quarta - che avevano affrontato la questione, che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto neppure ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita (Cass., Sez. Un., 19/07/2024, n. 20006).

Ne discende l'inammissibilità, ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., del quarto motivo del ricorso in esame.

5. Con il quinto motivo viene denunciata "Violazione e/o falsa applicazione art. 92, cpc, in relazione all'art. 360, n. 3), cpc. Violazione e/o falsa applicazione art. 4, DM n. 55/2014, in relazione all'art. 360, n. 3), cpc".

La sentenza impugnata è censurata per avere condannato gli appellanti soccombenti al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in Euro 50.000.

I ricorrenti, in primo luogo, sostengono che la Corte d'Appello, in conformità alla statuizione resa dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, anche in ragione della pendenza dei ricorsi proposti davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani e da questa ritenuti ricevibili.

In secondo luogo, reputano che la liquidazione del compenso della difesa erariale nella misura di Euro 50.000 sarebbe comunque "illegittima", avuto riguardo alla consistenza di tale difesa e alla "valenza lavorativa" della causa.

5.1. Sotto questo secondo profilo, il motivo in esame non sfugge ad una sanzione di inammissibilità per genericità, atteso che, omettendo di indicare il criterio di liquidazione che avrebbe dovuto essere adottato in relazione alla domanda e i suoi parametri normativi, non articola alcuna argomentazione idonea ad esporre le ragioni per cui la liquidazione delle spese del grado effettuata dalla Corte d'Appello sarebbe erronea.

5.2. Al di là di ciò, il motivo si palesa anche manifestamente infondato in relazione ad entrambe le doglianze in cui si articola.

5.2.a. In ordine alla prima, va ribadito - dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte - che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile *ratione temporis*), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità - salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. n. 17816 del 2019; Cass. n. 21400 del 2021) - e che trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 10009 del 2003; Cass. n. 26912 del 2020).

Tra l'altro, il giudice del merito non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato esercizio della facoltà di compensazione, restando così incensurabile la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005).

Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non può reputarsi fondata la censura dei ricorrenti nella parte in cui critica il mancato esercizio di tale potere discrezionale da parte del giudice del merito.

5.2.b. La statuizione sulle spese del grado d'appello non è illegittima neppure in reazione al quantum, essendo la liquidazione rispettosa dei limiti tabellari stabiliti, in relazione al valore della causa, dal D.M. n. 55 del 2014, nella formulazione (successiva alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. n. 37 del 2018, ed anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 147 del 2022) applicabile alla fattispecie, *ratione temporis*, essendo il compenso unico soggetto agli aumenti previsti dall'art. 4, comma 2, del detto decreto ministeriale (v., al riguardo, Cass. nn. 2956 e 8715 del 2024). In proposito, si deve osservare che i detti limiti avrebbero potuto essere applicati anche nel valore massimo.

6. In definitiva, il ricorso va complessivamente rigettato.



7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva spiegata ed in applicazione dell'art. 4, commi 2 e 4, DM n. 55/2014, vigente *ratione temporis*.

8. Alla condanna dei ricorrenti soccombenti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore delle amministrazioni controricorrenti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ.; norma applicabile al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell'anno 2013.

Ciò, in ragione della circostanza che le censure proposte dai ricorrenti - rivelatesi inammissibili o manifestamente infondate ed infrantesi su orientamenti giurisprudenziali consolidati da molto tempo - sono espressione di una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato in misura approssimativamente pari alla metà delle spese processuali. (Cass. n. 22208 del 2021; Cass. n. 27568 del 2022; Cass. n. 35593 del 2022).

9. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 35.280,00 oltre le spese prenotate a debito.

Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alle amministrazioni controricorrenti la somma di Euro 17.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ..

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 7 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2025.